

Una gravissima “cappellata” commessa dal Consiglio di Stato

LEGITTIMA DIFESA E OPUSCOLO INFORMATIVO :

ECCO IL PARERE DI UN COSTITUZIONALISTA

“L’OPUSCOLO CONTIENE INFORMAZIONI CHE POSSONO INDEBITAMENTE INDURRE I VOTANTI A RESPINGERE L’INIZIATIVA CREDENDOLA CONTRARIA AL DIRITTO FEDERALE”

Scrivendo nell’opuscolo ufficiale distribuito a tutti i cittadini in vista della votazione del 9 febbraio che l’iniziativa sulla legittima difesa *“viola il diritto federale”*, il Consiglio di Stato ha commesso un’illegalità molto grave. E’ questo, in estrema sintesi, il giudizio a botta calda di un eminente costituzionalista ticinese al quale il comitato dell’iniziativa ha richiesto un parere volante. L’esperto di diritto ha dunque confermato la gravità di quanto denunciato dal primo firmatario dell’iniziativa, Giorgio Ghiringhelli, nella sua lettera di protesta inviata venerdì 17 gennaio al Consiglio di Stato, il quale è accusato di aver infranto il divieto di influenzare indebitamente il votante.

Per chi non avesse ancora letto la lettera di protesta inviata al Consiglio di Stato, ricordiamo che nel maggio del 2017 il Gran Consiglio, a cui per legge (art. 102 della Legge sull’esercizio dei diritti politici) spetta in esclusiva la competenza di decidere se un’iniziativa popolare sia o meno rispettosa del diritto federale e dunque sia o meno ricevibile, aveva deciso (senza neppure un voto contrario !) che l’iniziativa sulla legittima difesa era rispettosa del diritto federale e dunque era ricevibile. E invece il Consiglio di Stato, sottraendo al Parlamento una sua specifica competenza, ha di fatto sconfessato il Gran Consiglio e il suo ex-consulente giuridico Tiziano Veronelli, affermando perentoriamente nell’opuscolo informativo che l’iniziativa viola il diritto federale e invitando i cittadini, anche a nome del Parlamento (!), a votare NO all’iniziativa. INAMMISSIBILE E SCANDALOSO !

A titolo cautelativo , lunedì 20 gennaio Ghiringhelli invierà al Governo ticinese un reclamo formale ai sensi dell’art. 133 capoverso 3 della Legge sull’esercizio dei diritti politici . Tale reclamo é infatti un passo praticamente obbligato per tenere aperta la possibilità di un eventuale ricorso al Tribunale federale qualora l’iniziativa dovesse essere respinta dal Popolo : difatti in tale eventualità sarà possibile chiedere l’annullamento e la ripetizione della votazione con la motivazione che le abusive e fasulle informazioni divulgate dal Consiglio di Stato hanno contribuito in maniera determinante a influenzare negativamente il giudizio dei cittadini.

A chi dovesse ritenere che una simile richiesta, qualora fosse attuata, sarebbe esagerata, ricordiamo che qualche mese fa il Tribunale federale aveva annullato addirittura una votazione federale (quella avvenuta nel 2016 sull’iniziativa del PPD concernente la fiscalità delle coppie) proprio a causa delle errate informazioni che il Consiglio federale aveva inserito nell’opuscolo informativo. Nel Paese della democrazia diretta è insomma importantissimo che il Popolo possa contare su un’informazione neutra e corretta da parte degli organi istituzionali, e non distorta a scopi politici.

Fatta questa premessa, pubblichiamo qui di seguito il parere sommario espresso dal costituzionalista.

Questo parere sarà inviato ai deputati del Gran Consiglio (nella speranza che vi sia una chiara reazione da parte loro, visto che il CdS con il suo agire ha indebitamente coinvolto pure il Parlamento, vedi punto 1.3) e alla stampa (nella speranza che il “quarto potere” si ricordi che il suo ruolo è quello di denunciare gli abusi commessi dal Governo).

Giorgio Ghiringhelli

IL PARERE DEL COSTITUZIONALISTA

1. RILIEVI DI FATTO E/O GIURIDICI

1.1. La ricevibilità (significato e riconoscimento)

- Come noto, **la conformità con il diritto superiore (quindi sostanzialmente con il diritto federale) è condizione necessaria per la ricevibilità di un’iniziativa come quella qui in parola**. Ciò è sancito a livello cantonale dall’art. 38 della Costituzione ticinese. In altre parole se l’iniziativa violasse il diritto federale, la stessa non sarebbe ricevibile e sulla stessa non si potrebbe votare.
- A livello legislativo tale condizione è desumibile dall’art. 102 LEDP (Legge sull’esercizio dei diritti politici). Entrambe le disposizioni, che sostanzialmente hanno gli stessi contenuti, conferiscono al Gran Consiglio il compito di esprimersi su questo aspetto.
- Nel caso concreto tale verifica è stata effettuata e il Gran Consiglio ha formalmente decretato la ricevibilità dell’iniziativa con atto 29 maggio 2017, pubblicato sul BU del 2 giugno 2017. Questo decreto non è stato oggetto di contestazioni.
- Al riguardo reputo però importante ricordare anche che giusta l’art. 107 cpv. 3 LEDP *“La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale”* e che, giusta il successivo cpv. 4, *“Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa”*. Come risulta dall’atto pubblicato sul Foglio ufficiale del 1° aprile 2016 (n. 47/2016, p. 5413), tale invio al Consiglio di Stato è effettivamente avvenuto subito e, secondo gli atti che ho potuto reperire su internet, il Consiglio di Stato non ha censurato la ricevibilità dell’iniziativa (perlomeno il rapporto 17 maggio 2017 non indica alcuna contestazione in questo senso da parte del Consiglio di Stato).
- A scanso di equivoci è bene rilevare che quello sulla ricevibilità è un decreto emanato dalla (sola) autorità competente e che nel caso concreto esso è stato adottato con cognizione di causa, dato che lo stesso specifica che la decisione del Gran Consiglio è avvenuta *“visto il rapporto 17 maggio 2017 della Commissione della legislazione”* e *“dopo discussione”*.
- Da un profilo del merito, il Gran Consiglio ha deciso che l’iniziativa era ricevibile non *“a naso”* ma dopo aver chiesto (almeno a due riprese) dei pareri al proprio consulente giuridico ed averlo confrontato con possibili critiche (queste sono direttamente desumibili dal predetto rapporto 17 maggio 2019).
- Considerata tale decisione formale del Gran Consiglio, **a mio parere non pone conto di entrare qui nel merito di eventuali discussioni sulla sua correttezza, già perché la stessa è un fatto al quale tutti (le altre autorità in primis) devono attenersi**. Di transenna rilevo nondimeno che condivido tale decisione e ritengo corrette le argomentazioni esposte nel predetto rapporto 17 maggio 2017. Sulle questioni di merito si potrà se del caso ritornare dopo (vedi punto 3), ma ripeto che a mio parere esse sono per ora fuori luogo, dato che la decisione prevista da Costituzione e Legge è stata adottata, senza che contro la stessa siano state presentate censure.

1.2. I successivi atti di competenza del Gran Consiglio

- Come noto dopo aver deciso positivamente sulla ricevibilità dell’iniziativa, il Gran Consiglio si deve esprimere sul merito della stessa. Segnatamente, giusta gli art. 37 ss. della Costituzione, rispettivamente 108 LEDP, esso deve decidere se intende accogliere o respingere l’iniziativa, rispettivamente se intende presentare un controprogetto. Concretamente, se respinge l’iniziativa, esso esprime una raccomandazione al popolo.

- Nel caso di specie ciò è avvenuto regolarmente con il decreto 16 settembre 2019.
- In questa (seconda) fase le decisioni del Gran Consiglio sono essenzialmente politiche, dato che si tratta di decidere cosa fare. In ogni caso, **decidendo di sottoporre l’iniziativa al voto popolare, il Gran Consiglio ha sostanzialmente ribadito la ricevibilità della stessa, già che è chiaro che un’iniziativa contraria al diritto federale non può essere sottoposta a votazione popolare.**

1.3. L’opuscolo informativo – elementi problematici

- Anche in considerazione del limitato tempo a disposizione, non ho potuto reperire disposizioni specifiche sull’opuscolo informativo allegato al materiale di voto ed inviato a tutti i cittadini. A mio parere la questione concreta sull’indicazione contenuta a p. 13 dell’opuscolo può essere valutata alla luce delle regole di carattere generale, legate soprattutto all’obbligo di un’informazione corretta, all’oggettività ed al relativo divieto di influenzare indebitamente il votante.
- Concretamente concordo nel ritenere contrari a tali regole generali, i seguenti tre contenuti di detto opuscolo.
 - La marginale in grassetto “**Violazione del diritto federale**” contiene **un’affermazione che è incompatibile con la votazione medesima**, già che se vi fosse violazione del diritto federale, l’iniziativa non sarebbe stata ricevibile. Non si tratta qui di entrare nel dettaglio delle motivazioni esposte. **Il carattere assoluto della marginale in grassetto, già solo preso di per sé stesso, è secondo me oggettivamente tale da far credere al cittadino votante che l’iniziativa è contraria al diritto federale:** fatto che – come rilevato sopra – il Gran Consiglio ha ritenuto espressamente non essere vero.
 - Le motivazioni del testo che fronteggia la sopraccitata marginale sono presentate **in modo assoluto e generalmente valido**. Se da un lato non si può escludere che in un caso concreto si verifichi una fattispecie configurante una violazione del diritto federale, le frasi contenute nell’opuscolo inducono a ritenere che tale violazione sia sempre e forzatamente data. Anche qui vale quanto detto sopra.
 - A mio parere (se possibile) **ancor più grave, contrario alla realtà e fuorviante è infine la connessione** derivante dalla frase successiva al capoverso in parola, allorquando subito sotto il paragrafo intitolato “**Violazione del diritto federale**” si è scritto che **“Per queste ragioni, Governo e parlamento raccomandano di votare NO all’iniziativa popolare.”. In altre parole l’opuscolo induce a credere che anche il Parlamento ritenga l’iniziativa contraria al diritto federale. Ciò che, come rilevato più sopra, è però contrario alla realtà delle cose.** Come verrà evidenziato nel seguito, se anche fosse il solo Consiglio di Stato ad avere tale opinione, nulla cambierebbe, dato che una siffatta affermazione non può essere fatta per le ragioni che verranno esposte nel seguito.

2. RILIEVI CONNESSI ALL’AFFERMAZIONE

- Come rilevato più sopra, dagli atti da me reperiti **non risulta che il Consiglio di Stato abbia mai sostenuto che l’iniziativa violasse il diritto federale.** La questione è tuttavia irrilevante, dato che se anche lo avesse fatto o lo ritenesse, il Consiglio di Stato dovrebbe ora attenersi alla decisione espressa dall’organo costituzionalmente preposto, ossia dal Gran Consiglio.
- Scopo dell’opuscolo è di esporre le ragioni politiche sulla posizione assunta in merito all’iniziativa: accettazione, reiezione o controprogetto. In altre parole l’opuscolo deve affrontare le questioni legate al decreto 16 settembre 2019 del Gran Consiglio. Queste sono state a loro volta precedute dal rapporto di maggioranza (e da quello di minoranza).
- I tre punti che ho evidenziato al punto 1.3 sono certamente tali **da indebitamente influenzare il votante, inducendolo a respingere l’iniziativa a prescindere da valutazioni politiche, ma credendola contraria al diritto federale.**

- A mio parere ci si può inoltre legittimamente chiedere se tale frase nell'opuscolo non debba portare ad una **chiara reazione da parte del Gran Consiglio o di suoi membri**, data la connessione di cui si è detto al punto 1.3.
-

LE CONSIDERAZIONI DEL COSTITUZIONALISTA SU TALUNE CRITICHE CONTRO L'INIZIATIVA

A titolo abbondanziale il costituzionalista ha pure espresso qualche parere non sulla questione della sciagurata informazione fatta tramite l'opuscolo ufficiale ma sul merito di talune critiche rivolte all'iniziativa sulla legittima difesa. Ecco le sue interessanti considerazioni :

RILIEVI ALTRIMENTI ATTINENTI AL MERITO DELLA QUESTIONE

1. Un argomento di merito verte sulla parità di trattamento. Ora la parità di trattamento riguarda non solo fattispecie, ma soprattutto persone. Nel caso in esame la copertura dei costi è data per una precisa fattispecie a tutti i cittadini che adempiono determinati requisiti. Non si vede quindi quale disparità possa esservi. Di certo non vedo come possa esservi disparità se si trattano in modo differente casi differenti (per esempio perché non viene data copertura per procedure riguardanti altri reati). In effetti è noto che configura disparità di trattamento non solo il trattare in modo differente casi uguali, ma anche il trattare in modo uguale casi differenti.
2. In sostanza la copertura dei costi configura una prestazione dello Stato, come lo è un sussidio. Nella misura in cui le regole per l'ottenimento di detta prestazione sono chiare e non discriminatorie, non si vede per quale ragione ciò non dovrebbe essere possibile. Si tratta di una questione di mera scelta politica.
3. Per quanto attiene alla questione dei costi, che il Cantone ha paura di dover assumere, gli stessi atti del Gran Consiglio fanno atto che in passato i casi sono stati numericamente molto ridotti. Il fatto che siano ridotti non toglie che per il singolo coinvolto la questione possa essere molto importante, per evitare che ai problemi di essere stato coinvolto suo malgrado in una tale situazione, sia aggiungano quelli dei costi della difesa penale.